



Comune di Soriano Nel Cimino
Provincia di Viterbo



Faggeta vetusta dei Monti Cimini
Iscritta nella lista del Patrimonio Mondiale nel 2017

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 46 del 08-05-2020

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED ORARIO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO che a seguito delle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'emanazione da ultimo del DPCM 11/3/2020 al fine di favorire il contenimento del virus e/o la sua propagazione, occorre limitare le occasioni di assembramenti nel territorio comunale, ovvero occasioni che non consentano il rispetto della distanza interpersonale di un metro e/o lo scaglionamento dell'accesso delle persone con modalità contingentate in luoghi pubblici o privato svolti sia al chiuso che aperti al pubblico;

VISTO il DPCM 01/03/2020

VISTO il DPCM 04/03/2020

VISTO il DPCM 08/03/2020

VISTO il DPCM 09/03/2020

VISTO il DPCM 11/03/2020

VISTO il DPCM 22/03/2020

VISTO il DPCM 01.04.2020

VISTO il DPCM 10.04.2020

VISTO il DPCM 26.04.2020

VISTO il D.M. 25.03.2020

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.73 del 20

marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell' 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 6/03/2020, dell' 8/3/2020, dell'11.03.2020, del 17.03.2020, del 18.03.2020, del 19.03.2020, del 20.03.2020, del 26.03.2020, del 09.04.2020, del 13.04.2020, del 15.04.2020, del 18.04.2020, del 24.04.2020 , del 02.05.2020 ;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze nr.19 del 05.03.2020, nr. 21 del 10.03.2020, nr.23 dell'11.03.2020, nr.24 del 12/03/2020,nr. 28 del 14.03.2020, nr.30 del 18.03.2020, nr.31 del 20.03.2020, nr.32 del 23.03.2020, nr. 33 del 26.03.2020, nr.34 del 07.04.2020, nr.35 del 15.04.2020 ,nr. 36 del 16.04.2020, nr.42 del 02.05.2020, nr.44 del 04.05.2020;

ATTESO CHE in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica ai sensi dell'art. 32 della L. 833/78 e dell'art. 117 del D.Lgs. 112/98 le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

PREMESSO ALTRESI' CHE con le citate ordinanze sindacali avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" veniva prevista la sospensione di qualsiasi forma di commercio su aree pubbliche;

DATO ATTO che con la citata ordinanza nr.42/2020 a seguito dell'emanazione del DPCM del 26.04.2020 sono state revocate alcune disposizioni di contenimento;

RILAVATA l'opportunità di rivedere la disciplina dello svolgimento di alcune attività anche alla luce di una prima esperienza della fase 2;

DATO ATTO che l'attuale situazione richiede ancora il permanere di alcune azioni di eccezionalità ed urgenza al fine della tutela della sanità pubblica;

DATO ATTO CHE le misure adottate con la presente ordinanza non sono in contrasto con i provvedimenti adottati dal Governo e dalla Regione Lazio per il contenimento dell'epidemia;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il quale attribuisce al Sindaco il compito di emanare in caso di emergenza sanitaria ordinanze contingibili ed urgenti

SI DA ATTO che le premesse sopra citate, sono parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;

ORDINA

1. Con decorrenza 09 maggio 2020:

- a. È ripresa su tutto il territorio comunale l'attività del commercio su aree pubbliche limitatamente al settore alimentare e solo su posteggio assegnato;
- b. I posteggi del settore alimentare del mercato settimanale, i quali riprenderanno l'attività dal 15 maggio 2020, sono trasferiti presso il parcheggio di Via del Callarozzo (Taverna dei Frati).
- c. Tutta l'attività del commercio su aree pubbliche dovrà essere svolta nel rispetto del distanziamento e di tutte le disposizioni emanate dal Ministero della Salute;

2. Con decorrenza dall'11 maggio 2020 al 17 maggio 2020 gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali autorizzati alle attività è disciplinata come segue:

- a. attività specializzate per la vendita di prodotti agricoli e materiali edili:

ore 07,00 -19,00

- b. tabaccherie e panifici: ore 7,30-19,00

- c. attività commerciali per la vendita di qualsiasi settore individuato sia dal DPCM dell'11.03.2010, DPCM del 10.04.2020 che delle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio: ore 8,30 – 19,00;

- d. attività di solo asporto per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande limitatamente alla caffetteria: ore 7,00-19,00;

- e. attività di solo asporto per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande limitatamente alla ristorazione :ore 12,00-21,30;

- f. attività di solo asporto per attività artigianali di pizzeria a taglio e similari :
ore 12,00-21,30

Si ricorda che, come previsto dal DPCM del 26.04.2020 le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono sospese, fatta tuttavia eccezione per gli esercizi che effettuano la consegna a domicilio o il servizio da asporto.

La stessa regola vale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono parimenti vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali.

Il servizio di consegna a domicilio deve comunque svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando che al

momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. Lo stesso dicasi per la vendita da asporto dei prodotti alimentari (per es. conigli gelato, cappuccini e tranci di pizza, etc.) che non potranno essere consumati nell'esercizio né in prossimità dello stesso, per evitare assembramenti. Per tali ragioni, e per fare rispettare la distanza interpersonale di un metro, è possibile per i rivenditori dotarsi di un bancone per la consegna della merce all'ingresso dell'esercizio, o altrimenti contingentare l'accesso nell'esercizio al fine di far rispettare la predetta distanza interpersonale di sicurezza.

E' possibile effettuare, da parte delle aziende della ristorazione, il servizio di asporto fatto in auto (drive through) mantenendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e rispettando i divieti di consumare i prodotti sul posto di vendita e di sostare nelle immediate vicinanze.

3. In relazione alle FAQ fase della Regione Lazio (<http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/faq-fase2-regione/>):

“Per ragioni e nei limiti della necessità, contemperando quindi anche oggettive esigenze alimentari, di convenienza, nonché di vicinanza e/o accessibilità del punto vendita rispetto alla propria abitazione, si può fare la spesa in un Comune diverso rispetto a quello in cui ci si trova.

Sono comunque vietati gli spostamenti extraregionali, se non per comprovate esigenze di lavoro, assoluta urgenza o motivi di salute”.

4. Si ricorda che, si può andare un solo componente per nucleo familiare (<http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/faq-fase2-regione/>)

Si raccomanda infine di contattare telefonicamente il proprio medico curante o il numero nazionale 112 o quello della Regione Lazio nr. 800118800 di emergenza o il numero verde 1500 del Ministero della Salute, qualora si presentino sintomi anche lievi, che possano essere indicativi di eventuale infezione, quale febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza o dolori muscolari.

INVITA

i destinatari della presente Ordinanza a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del COVID-19

DISPONE

Ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni e per il periodo di validità e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente www.comune.sorianonecimino.vt.it;

AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie di cui all'art.4 del D.L. 25 marzo 2020 nr.19 compresa altresì la sospensione dell'attività ove previsto.

SI FA PRESENTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TARLazio o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

La trasmissione del presente atto, per l'esecuzione e per gli atti di propria

competenza: Alla Prefettura di Viterbo;

Al Comando Stazione Carabinieri di Soriano nel Cimino;

Al Comando Stazione Carabinieri Corpo Forestale di Soriano nel Cimino; Al Comando Polizia Locale;

Soriano nel Cimino, 08-05-2020

IL SINDACO
SIG. FABIO MENICACCI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005